



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 09/11/2017

ORIGINALE

OGGETTO

DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI RICERCA DOVUTI PER GLI ATTI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO, A DECORRERE DAL 01.01.2018.

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di Novembre alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
SPINA ALDO	X	
RONCHINI GIOVANNI	X	
MAESTRI NICOLA	X	
MERUSI CRISTINA	X	
SACCANI GIULIANA	X	

Partecipa alla adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale.

Spina Aldo nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 09/11/2017

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- Il decreto legge 17/3/1992 n. 233 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992;
- L'art. 10 della legge 19/03/1993, n. 68, con la quale sono stati istituiti i diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio degli enti locali;
- Il d.lgs. 24/6/1998 n. 213 - Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della l. 17 dicembre 1997, n. 433;
- La legge 23/12/1996 n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- L'art. 48, comma 2, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Il DPR 6/6/2001 n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- L'art. 1, lett. c, della legge 30/12/2004 n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 18.06.2005, esecutiva, con la quale è stato determinato il valore dei diritti dell'ufficio tecnico da applicare a procedimenti privati in materia di edilizia e urbanistica, con contestuale abrogazione dei precedenti atti deliberativi regolamentazione il versamento di tali diritti, e quindi delle delibere di Consiglio Comunale 18/09/1987 n. 126, di Consiglio Comunale 28/09/1992 n. 53, di Giunta Comunale 15/03/2001 n. 12 e di C.C. n. 86 del 30.12.2003;

PREMESSO che:

- L'art. 1, lett. c, della legge 30/12/2004 n. 311 determina in € 51,65 e 516,46 gli importi minimi e massimi dei diritti di segreteria da applicarsi all'autorizzazione edilizia nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Il D.P.R. 06.11.2001, n. 380 e la legge regionale 26.11.2002, n. 31 hanno abrogato la concessione edilizia di cui alla L. 10/77, l'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48 della L.457/78 e la comunicazione opere interne ex art. 26 della L. 47/85, riducendo a due il numero dei titoli edilizi abilitativi a costruire, ovvero il Permesso di costruire e la Denuncia Inizio Attività;
- La legge 22.05.2010, n. 73, ha riformulato l'art. 6 del DPR 380/2001, istituendo, al comma 2 del medesimo decreto, il regime giuridico della Comunicazione Inizio Lavori (denominata in abbreviazione come CIL), per una serie di categoria di opere edilizie precedentemente sottoposte a Denuncia Inizio Attività;
- La legge 30 luglio 2010, n. 122, ha riformulato l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinava la "Dichiarazione di Inizio Attività" (denominata in abbreviazione come "DIA), sostituendo il medesimo istituto giuridico con quello della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (denominata in abbreviazione come "SCIA);
- Il D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito in legge (L. 106/2011), all'art. 5, punto 2, ha precisato che le disposizioni stabilite all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire;



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 09/11/2017

- Che la legge regionale 30.07.2013, n. 15 di semplificazione della disciplina edilizia, la quale entra in vigore, ad eccezione del solo art. 55, in data 28.09.2013, stabilisce l'esistenza di due soli titoli edilizi abilitativi a costruire, il Permesso di costruire (PdC) e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oltre a quello della Comunicazione Inizio Lavori (CIL) in recepimento alla disciplina normativa statale in materia edilizia;
- Che la LR 15/2013 ha modificato il precedente impianto normativo dettato dalla LR 31/2002 e dal DPR 380/01, facendo ricadere nell'istituto della CIL categorie di opere precedentemente sottoposte a DIA/SCIA e nell'istituto della SCIA categorie di opere precedentemente sottoposte a PDC;
- Che con LR 23.06.2017, n. 12, in adeguamento ai decreti statali di modifica del DPR 380/01, sono state apportate tra l'altro modifiche alla LR 15/2013, ed in particolare si è provveduto a rinominare la CIL (Comunicazione Inizio Lavori) in CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), mentre il procedimento di domanda e rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità è stato sostituito dalla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità;
- Che dal 01.01.2010 è entrata in vigore la procedura di rilascio di autorizzazione paesaggistica cui all'art. 146 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42;
- Che con DPR 31/2017 è stata istituito il procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per opere a ridotto impatto paesaggistico;
- Che i procedimenti di tipo ambientale (autorizzazione relative alle matrici scarichi, emissioni in atmosfera, rumore, rifiuti, ecc.) disciplinati dal testo unico dell'ambiente approvato con d.lgs. 152/2006, per il settore produttivo, sono stati ricongiunti nel procedimento di AUA, a norma del D.P.R. 13.03.2013, n. 59;
- Che a seguito delle novità legislative di semplificazione amministrativa ricadenti in materia sanitaria, non è più prevista la competenza in capo ai Comuni di alcune funzioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, le autorizzazioni e licenze sanitarie temporanee, le autorizzazioni sanitarie per trasporto animali e gli atti di riconoscimento CEE;
- Che la normativa vigente incentiva la trasmissione dei procedimenti amministrativi in modalità telematica ed in tale ottica l'Unione Pedemontana Parmense ha provveduto con atto di Giunta n. 31 del 01.07.2013 all'oggetto: "Linee di indirizzo per la trasmissione telematica delle pratiche Suap.", a disciplinare la modalità di trasmissione delle pratiche Suap esclusivamente in modalità telematica;
- Che con la suddetta delibera si è stabilito che, per procedimenti complessi contenenti elaborati grafici e tecnici redatti da professionisti incaricati, i quali per loro natura, hanno necessità di verifiche e controlli non solo di carattere tecnico-giuridico da parte degli ufficio tecnici del Comune ma anche da valutazioni di altro genere da parte di altri organi e commissioni interne ed esterne alla p.a., occorre il deposito, entro 7 giorni dall'inoltro presso il Suap dell'Unione Pedemontana Parmense, della pratica cartacea presso lo SUE;

CONSIDERATA la necessità di:

- Adeguare le tariffe dei diritti di segreteria vigenti procedendo alla corretta rispondenza delle medesime con i diversi istituti giuridici introdotti dalla nuova normativa statale e regionale come precisato in premessa (istituzione Scia e soppressione della DIA, differente impianto giuridico introdotto dalla nuova legge regionale 15/2013 rispetto a quello dettato dalle LR 31/02 e dal DPR 380/01 disapplicati per tali parti), aggiornando contestualmente le tariffe per quelle tipologie di pratiche che risultano inadeguate ed insufficienti rispetto agli effettivi costi sostenuti dalla pubblica amministrazione, senza comunque modificare i criteri di applicazione già istituiti con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 18.06.2005);



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 09/11/2017

- Differenziare, nell'ottica di cui sopra, le tariffe dei diritti di segreteria afferenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, rispetto a quelle applicate per altre autorizzazioni, in quanto inadeguate in relazione alla complessità del procedimento conseguentemente alle emanazione dei vari dispositivi introdotti dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna in modifica ed in conseguenza del "Codice Urbani" (d.lgs. 42/2004);
- Prevedere maggiorazioni nel caso di rilascio di titoli edilizi abilitativi a costruire comportanti variante urbanistica, per rilascio Permessi di costruire in deroga, ovvero per titoli edilizi subordinati a procedure annesse e connesse comportanti aggravio per la pubblica amministrazione (delibere comunali di assenso monetizzazione aree di U1, contratti di cessione aree comunali, atti unilaterali d'obbligo di qualunque tipo);
- Unificare per quanto possibile le tariffe dei diritti di segreteria afferenti pratiche edilizie a destinazione d'uso residenziale e pratiche edilizie a destinazione produttiva sottoposte a procedura Suap ex DPR 160/2010, mantenendo invariato il vecchio impianto di suddivisione precedentemente concordato in ambito Suap e con sola modifica della variante in corso d'opera, non più prevista dalla normativa vigente;
- Istituire i diritti di segreteria per la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), la quale comporta indubbiamente, sulla base delle esperienze maturate dagli uffici addetti (SUE), un onere amministrativo aggiuntivo in capo alla pubblica amministrazione, uniformandosi in tal senso alla scelta già adottata dalla maggioranza dei Comuni della provincia di Parma, ed adottando tariffe in linea con quelle stabilite dai comuni facenti parte dell'Unione Pedemontana Parmense;
- Aumentare i diritti di segreteria riferite ai titoli edilizi abilitativi a costruire, conseguentemente alle complessità ulteriore del procedimento in quanto interconnesso con quelli derivanti dall'applicazione della normative in materia di edilizia sismica e di deposito delle opere in conglomerato cementizio, armato e precompresso, di cui agli artt. 11 e 13 della L.R. 30.10.2008, n. 19 e dell'art. 4 della L. 1086/71, che conferiscono in capo allo SUE dei comuni, e non più presso le competenti strutture regionali e/o provinciali competenti (fatta salva l'attività di istruttoria tecnica ancora in capo alla Struttura Tecnica della regione Emilia Romagna relativamente alla materia sismica), l'attività di deposito e parziale istruttoria di tali pratiche ivi compresa l'attività di vigilanza sul costruito;
- Eliminare le tariffe dei diritti di segreteria afferenti atti non più previsti dalla legislazione vigente ovvero non più in capo alla pubblica amministrazione, quali le autorizzazioni e licenze sanitarie temporanee, le autorizzazioni sanitarie per trasporto animali e gli atti di riconoscimento CEE;
- Ridefinire le tariffe per l'accesso agli atti amministrativi dell'ufficio tecnico ex L. 241/90, in modo da ricoprire i costi effettivamente sostenuti dall'ente per spese di visura e ricerca collegate alle domande di accesso agli atti;
- Recepire e meglio precisare la procedura contenuta nell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico approvato con delibera di Giunta dell'Unione Pedemontana Parmense n. 31 del 01.07.2013, relativamente alla parte disciplinante l'obbligo di deposito della copia cartacea per taluni procedimenti di una certa complessità di competenza Suap, a pena di versamento di diritti di segreteria supplementari per la copertura dei costi di ristampa e rilegatura, estendendo tale obblighi anche ai procedimenti di analoga natura non subordinati a tale procedura (titoli edilizi per la funzione residenziale, piani urbanistici, ecc.), al fine di garantire il proseguimento dell'istruttoria e delle verifiche annesse e conseguenti da parte del Comune;

RITENUTO pertanto:



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 09/11/2017

- Di determinare i diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza del settore tecnico come indicato nell'“Allegato 1”, nonché i costi di ricerca e visura connessi alle domande di accesso agli atti amministrativi avanzate ai sensi della L. 241/90 come indicato nell'“Allegato 2”, predisposti dall'Area Servizi alla collettività e per il Territorio e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di stabilire che i diritti di segreteria e quelli di ricerca e visura debbono essere interamente versati prima del deposito presso l'Amministrazione comunale delle domande, delle segnalazioni e degli altri atti indicati al precedente capoverso, allegando alle medesime l'attestazione dell'avvenuto pagamento, salvo che per i casi nei quali i medesimi diritti non siano immediatamente quantificabili ovvero per i quali necessiti un versamento integrativo a saldo quantificabile;
- Di applicare le tariffe di cui sopra a far tempo dal 01.01.2018;

CONSIDERATO che dall'adozione del presente atto non discende spesa in via immediata;

RITENUTO di accogliere la proposta sopra descritta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di determinare i diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza del settore tecnico come indicato nell'“Allegato 1”, nonché i diritti di ricerca e visura connessi alle domande di accesso agli atti amministrativi avanzate ai sensi della L. 241/90 come indicato nell'“Allegato 2”, predisposti dall'Area Servizi alla collettività e per il Territorio e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di applicare i diritti di segreteria e i diritti di ricerca e visura di cui sopra alle istanze depositate con decorrenza dal 01.01.2018;
- 3) Di stabilire che i diritti di cui sopra debbano essere interamente versati, secondo le modalità individuate dall'Amministrazione comunale, prima del deposito, ovvero della trasmissione anche per via telematica (mediante Posta Elettronica Certificata o attraverso l'uso dei gestionali telematici SUAPER, SIEDER e/o di altro tipo comunque denominati), delle domande e delle segnalazioni/comunicazioni presso l'ufficio protocollo dell'Amministrazione Comunale, allegando alle medesime l'attestazione dell'avvenuto pagamento a pena di irricevibilità delle stesse, fatto salvo che per i casi appositamente indicati nel prospetto tariffario suddetto per i quali i medesimi diritti non siano immediatamente quantificabili ovvero per i quali necessiti un versamento integrativo a saldo in fase di conclusione del procedimento;
- 4) Di dare atto che il versamento dei diritti tecnici costituisce condizione necessaria per l'esecuzione dell'istruttoria da parte dello Sportello Unico Edilizia e pertanto l'attestazione di



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 09/11/2017

avvenuto versamento dei diritti costituisce documento essenziale da allegarsi alla comunicazione di intervento edilizio o alla richiesta di titolo abilitativo;

- 5) Di precisare che i diritti di segreteria afferenti le denunce di inizio attività ovvero segnalazioni certificate di inizio attività sono soggetti ai sensi dell'art. 10 del D.L. 8/93, convertito nella legge 68/93, ad adeguamento biennale in base alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e che pertanto nel corso degli anni successivi potrà variare;
- 6) Di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di competenza, agli altri uffici della pubblica Amministrazione interessati, nonché alla Struttura di Sportello Unico dell'Unione Pedemontana Parmense;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
Spina Aldo

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Renata Greco